L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

A cura dott. Maria Rosaria Tosiani

GENESI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

QUANDO NASCE L'IDEA DI APPROVARE UN

NUOVO CODICE IN

SOSTITUZIONE DEL D.LGS.

50/2016?

LA BASE NORMATIVA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

- Ogni misura contenuta nel piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) deve essere completata rispettando **un rigido cronoprogramma** che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali. Queste si suddividono in:
  - **obiettivi (target)** e
  - **traguardi (milestone)**.
- Il Pnrr prevede complessivamente la realizzazione di 226 misure suddivise tra riforme (62) e investimenti (164).

La "***messa a terra***" **dei finanziamenti comunitari dovrà avvenire necessariamente attraverso procedure ad *evidenza pubblica*.**

sostanziale semplificazione dell'attuale assetto normativo.

GENESI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

PNRR

Riforme abilitanti

Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA. L'asse 4 della componente M1C1 del PNRR contempla misure volte a **riformare certi aspetti chiave delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni** e a ridurre i tempi di pagamento delle PA a livello centrale, regionale e locale, e dei sistemi sanitari regionali. **Obiettivo principale della riforma è snellire la disciplina dei contratti pubblici, accrescere la certezza del diritto per le imprese e velocizzare l'iter di affidamento mantenendo le garanzie procedurali di trasparenza e parità di trattamento**. Queste riforme sostengono pertanto la realizzazione nei tempi delle infrastrutture e dei progetti finanziati dal piano.

GENESI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

PNRR

Riforme abilitanti

Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

……La seconda fase consiste in una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi **nel secondo trimestre 2023**, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti. Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività.

GENESI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

PNRR

Riforme abilitanti

«In particolare, si interverrà con legge delega, il cui disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento entro il 2021. I decreti legislativi saranno adottati nei nove mesi successivi all'approvazione della legge delega».

Il PNRR riporta anche i più importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa, vincolando pertanto il legislatore nazionale sulle linee ispiratrici della riforma.

GENESI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

L. 21 giugno 2022, n. 78

«*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*»

in G.U. 24 giugno 2022, n. 146

GENESI DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI STATO ITER APPROVATIVO

- Il 28 giugno 2022 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo delegato recante la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, il quale, per la stesura del testo, si è avvalso anche di esperti tecnici (non è pertanto necessario il parere del supremo giudice amministrativo)
- Il 16 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato la preliminare deliberazione di adozione del Codice dei contratti
- La Conferenza unificata si è espressa con un parere favorevole condizionato (al recepimento delle osservazioni formulate) nella seduta del 26 gennaio 2023
- Le Commissioni parlamentari hanno reso il parere di competenza il 21 febbraio 2023
- **L'approvazione definitiva dovrà intervenire entro il 31/03/2023 per rispettare i termini per l'esercizio della delega e la milestone del PNRR**

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PNRR

Regime "emergenziale", emanato nel periodo post-pandemico: "primo" decreto semplificazioni (D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020) e dal decreto semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021).

Regime "speciale" degli appalti da PNRR: decreti di semplificazioni per gli appalti collegati o finanziati al PNRR o al PNC (D.L. 152/2021 convertito in legge 233/2021 e D.L. n. 36/2022, convertito in legge 150/2022).

Regime "ordinario", riforma della disciplina sugli appalti pubblici, composto dal D. Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi e/o modificativi.

IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE DI PNRR

- ***Giugno 2021*** - DL, per la **semplificazione del sistema dei contratti pubblici** (v. d.l. 77/2021 – semplificazioni bis, l. conv. 108/2021);
- ***Giugno 2022*** – **Legge delega** con gli indirizzi per la riscrittura **del codice dei contratti**, a cui si è adempiuto con la legge 21 giugno n. 78/2022, per la riscrittura del Codice «appalti»
- ***1 Aprile 2023*** - Entrata in vigore della **revisione del codice dei contratti**;
- ***1 Luglio 2023*** - Efficacia di tutto il **quadro normativo** del nuovo sistema dei contratti pubblici
- ***1 Gennaio 2024*** – Piena **efficacia di tutta la normativa di regolazione** dell'ambito nazionale dei contratti pubblici

PUBBLICAZIONE

- Pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al **Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023** e relativi Allegati.
- Il testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 31/3/2023.
- Il **nuovo Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'art. 1 della Legge "delega" 21/6/2022 n. 78, presenta un numero di articoli analogo a quello previgente, ma ne riduce i commi, le parole (quasi un terzo) ed i caratteri utilizzati e, con gli allegati, diminuisce in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.
- Gli **Allegati** al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).
- L'indice degli articoli segue le fasi di **programmazione**, **progettazione**, **affidamento** ed **esecuzione**.
- Numerose, oltre che rilevanti, le **"novità"** introdotte dall'articolato, ma vi sono anche diverse **"conferme"**; tra le principali si segnalano:

ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

- Il nuovo Codice dei contratti pubblici "entra in vigore" il **1 APRILE 2023**.
- Le norme, tuttavia, avranno "efficacia" dal **1 LUGLIO 2023.**
- Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.
- Stabilito un periodo transitorio, fino al **31 DICEMBRE 2023**, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i **contratti PNRR e PNC**, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

ENTRATA IN VIGORE

- Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- **Fino al 31 dicembre 2023**, inoltre, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
  - Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
  - Articolo 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
  - Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
  - Articolo 127, comma 2 - Pubblicità e avviso periodico indicativo
  - Articolo 129, comma 4 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

c) **<u>Sempre fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:</u>**

a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);

c) accesso alla documentazione di gara;

d) presentazione del documento di gara unico europeo

e) presentazione delle offerte;

f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;

g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

- **dal 1° gennaio 2024**, anche per le succitate attività, acquistano invece efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del **Nuovo Codice Appalti**:
  - Articolo 19 - Principi e diritti digitali
  - Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza
  - Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
  - Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
  - Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
  - Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
  - Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale
  - Articolo 26 - Regole tecniche
  - Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti
  - Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici
  - Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni
  - Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
  - Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
  - Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza
  - Articolo 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
  - Articolo 37, comma 4 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
  - Articolo 81 - Avvisi di preinformazione
  - Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
  - Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo
  - Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale
  - Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti
  - Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, - Garanzie per la partecipazione alla procedura
  - Articolo 115, comma 5 - Controllo tecnico contabile e amministrativo
  - Articolo 119, comma 5 – Subappalto "a cascata"
  - Articolo 224, comma 6 - Disposizioni ulteriori

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

NUOVO CODICE APPALTI Dlgs 36/2023

ENTRATA IN VIGORE 1° APRILE 2023

DISPOSIZIONI EFFICACI dal 1°LUGLIO 2023

Dlgs 50/2016 FINO AL 31 DICEMBRE 2023

- art. 70 - avvisi di pre-informazione;
- art. 72 - redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- art. 73 - pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell'art.73);
- art. 127, comma 2 - pubblicità e avviso periodico indicativo;
- art. 129, comma 4 - bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Dlgs 50/2016 DAL 1° GENNAIO 2024

- art. 27 - pubblicità legale degli atti;
- art. 81 - avvisi di pre-informazione;
- art. 83 - bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
- art. 84 - pubblicazione a livello europeo;
- art. 85 - pubblicazione a livello nazionale.

SISTEMATICA

DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

IMPOSTAZIONE PREVIGENTE

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

- **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (in parte ancora in vigore)**

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»

- **Fino al D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) → SOFT LAW**
  - **Linee guida ANAC anche dotate di efficacia vincolante [art. 1, c.1, lett. t), Legge delega], cui si aggiungono altri provvedimenti attuativi di diversa natura**
  - **D.P.C.M.**
  - **Decreti ministeriali, ecc.**
- **Con il D.L. 32/2019 → ritorno al «regolamento unico» (mai adottato)**

IMPIANTO E SISTEMATICA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

STRUTTURA

ARTICOLATO

ALLEGATI AL CODICE

RELAZIONE

IMPIANTO E SISTEMATICA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

IMPOSTAZIONE NUOVO CODICE

ARTICOLATO

Lo "Schema definitivo di codice" ……ha un numero di articoli
(229) analogo a quelli del codice vigente (220 cui si aggiungono gli articoli inseriti successivamente), ma ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.

IMPIANTO E SISTEMATICA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

IMPOSTAZIONE NUOVO CODICE

ALLEGATI

Gli allegati sono **36**, molti consistono di poche pagine.

«Si tratta di un numero comunque contenuto, specie se si considera

che solo le tre direttive da attuare hanno, in totale, 47 annessi»

*«…gli allegati **sostituiranno ogni altra fonte attuativa**»:*

- ✓ i **25 allegati al D.Lgs. 50/2016**;
- ✓ assorbiranno **17 linee guida ANAC;**
- ✓ **15 regolamenti ancora vigenti**, alcuni dei quali di dimensioni molto ampie (tra cui il d.P.R. n. 207 del 2010, risalente addirittura all'attuazione del codice del 2006, il D.M. 14/2018, il D.M. 49/2018, nonché quello sui contratti del Ministero della difesa).

IMPIANTO E SISTEMATICA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

IMPOSTAZIONE NUOVO CODICE

ALLEGATI

Il nuovo codice contiene l'intera disciplina di rango primario e di dettaglio della contrattualistica pubblica.

*«Si è scelto di redigere un codice che **non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi** e sia **immediatamente "autoesecutivo"**, consentendo da subito una piena conoscenza dell'intera disciplina da attuare».*

IMPIANTO E SISTEMATICA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

IMPOSTAZIONE NUOVO CODICE

RELAZIONE

- ✓ *«"Un materiale della legge" (Gesetzmaterial) che si propone come un vero e proprio* ***manuale operativo*** *per l'uso del nuovo codice, assorbendo anche la* ***funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle "linee guida non vincolanti"»***

IMPIANTO E SISTEMATICA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

IMPOSTAZIONE NUOVO CODICE

E LE LINEE GUIDA ANAC?

- ***Art. 222, comma 2, schema Codice***

  L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ***e altri atti amministrativi generali****, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.*

  Ad ANAC è demandata l'adozione di taluni provvedimenti attuativi specie di natura «gestionale» in ambiti di propria competenza (ad es. in materia di trasparenza)

NUOVO CODICE APPALTI

- Il d.lgs., consegnato al Governo dalla commissione del Consiglio di Stato prevede tra le diverse novità strutturali:
  - dei 5 libri, il primo è dedicato ai «**Principi generali**» e nel secondo viene disciplinata la digitalizzazione dell'«**Ecosistema nazionale di e-procurement**».
  - **assenza di un regolamento attuativo unico** (tra cui quello sulla qualificazione) e ***limitazione del sistema di soft-low*** ossia di provvedimenti di attuazione, a favore di un sistema sostanzialmente auto-applicativo, grazie agli ***allegati operativi***, alcuni dei quali aventi valore regolamentari e come tali modificabili.

L'obiettivo principale è di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali

ARTICOLATO

Libro primo: “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione”	
Parte I: “Dei principi”	Titolo I – Principi generali. Articoli 1-12
	Titolo 2 – L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento. Articoli 13-18
Parte II: “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”	Articoli 19-36
Parte III: “Della programmazione”	Articoli 37-40
Parte IV: “Della progettazione”	Articoli 41- 47

Libro secondo: “Dell’appalto”	
Parte I: “Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”	Articoli 48-55
Parte II: “Degli istituti e delle clausole comuni”	Articoli 56-61
Parte III: “Dei soggetti”	Titolo I – Le stazioni appaltanti. Articoli 62-64
	Titolo II – Gli operatori economici. Articoli 65-69
Parte IV: “Delle procedure di scelta del contraente”	Articoli 70-76
Parte V: “Dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente”	Titolo I – Gli atti preparatori. Articoli 77-82
	Titolo II – I bandi, gli avvisi e gli inviti. Articoli 83-90
	Titolo III – La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte. Articoli 91-92
	Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti Capo I – Le commissioni giudicatrici. Articolo 93 Capo II – I requisiti di ordine generale. Articoli 94-98 Capo III – Gli altri requisiti di partecipazione alla gara. Articoli 99-106
	Titolo V – La selezione delle offerte. Articoli 107-112
Parte VI: “Dell’esecuzione”	Articoli 113-126
Parte VII: “Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari”	Titolo I – I servizi sociali e i servizi assimilati Articoli 127-128
	Titolo II – Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari. Articoli 129-131
	Titolo III – I Contratti nel settore dei beni culturali. Articoli 132-134
	Titolo IV – I servizi di ricerca e sviluppo. Articolo 135
	Titolo V – I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati. Articoli 136-139
	Titolo VI – Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. Articolo 140

Libro terzo: “Dell’appalto nei settori speciali”	
Parte I: “Disposizioni generali”	Articoli 141-152
Parte II: “Delle procedure di scelta del contraente”	Articoli 153-158
Parte III: “Dei bandi, degli avvisi e degli inviti”	Articoli 159-166
Parte IV: “Della selezione dei partecipanti e delle offerte”	Articoli 167-173

Libro quarto: “Del partenariato pubblico privato e delle concessioni”	
Parte I: “Disposizioni generali”	Articoli 174-175
Parte II: “Dei contratti di concessione”	Titolo I – L’ambito di applicazione e i principi generali. Articoli 176-181
	Titolo II – L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali. Articoli 182-187
	Titolo III – L’esecuzione delle concessioni. Articoli 188-192
	Titolo IV – La finanza di progetto. Articoli 193-195
Parte III: “Della locazione finanziaria”	Articolo 196
Parte IV: “Del contratto di disponibilità”	Articolo 197
Parte V: “Altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato”	Articoli 198-202
Parte VI: “Dei servizi globali”	Articoli 203-208

Libro quinto: “Del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie”	
Parte I: “Del contenzioso”	Articoli 174-175
	Titolo I – I ricorsi giurisdizionali. Articolo 209
	Titolo II – I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Articoli 210-220
Parte II: “Della governance”	Articolo 221-223
Parte III: “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni”	Articolo 224-229

PRINCIPI

- Prima parte generale dedicata alla codificazione dei principi che riguardano l'intera materia dei contratti pubblici. Il ricorso ai principi assolve una funzione di completezza dell'ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Tra i principi cardine del decreto si evidenziano i seguenti riportati nei primi due articoli:
  - **il "principio del risultato"**, inteso come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - **il "principio della fiducia"** nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

PRINCIPIO DEL RISULTATO (1)

- Le **SA perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione** con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo.
- La **concorrenza tra gli OE è funzionale a conseguire il miglior risultato**.
- Il principio del risultato **è perseguito nell'interesse della comunità e** per il raggiungimento **degli obiettivi dell'Unione europea**.

Il CA è caratterizzato da una logica di qualità, tempo e costi: le opere vanno realizzate sì celermente, soprattutto quelle del PNRR, ma pur sempre nel rispetto dei ruoli di tutti gli OE coinvolti, amministrazioni, progettisti e imprese di costruzione.

Il principio della concorrenza è quindi subordinato ad altri obiettivi

PRINCIPI DELLA FIDUCIA (2)

- Il **principio della fiducia** favorisce e **valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- **Non costituisce colpa** grave una **violazione** od omissione **conseguente a**
  - ***indirizzi giurisprudenziali prevalenti;***
  - ***pareri delle autorità competenti***.

La Corte Cost. nella sentenza n. 371/1998, ha chiarito in tema di **responsabilità amministrativa dei funzionari della PA** che deve proporre un *«assetto normativo in cui il timore della* ***responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzia*** *nello svolgimento dell'attività amministrativa (…) la prospettiva della responsabilità [* deve essere *] ragione di stimolo e non di disincentivo».*

PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO (3)

- Il **principio dell'accesso al mercato** mira a favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di:
  - concorrenza,
  - imparzialità e non discriminazione,
  - pubblicità e trasparenza,
  - proporzionalità.

Manca un richiamo esplicito al principio generale di **tutela delle MPMI**. Tale principio che risulta, invece, frammentato all'interno di disposizioni diverse (divisione in lotti, subappalto, criteri di qualificazione).

L'art. 2 della Dir. UE 23/2014 sulle concessioni viene esteso anche agli appalti, la scelta delle SA può quindi ricorrere indifferentemente alla autoproduzione, all'esternalizzazione o alla cooperazione pubblico-pubblico (v. **principio di libera autorganizzazione**, art. 7).

ALTRI PRINCIPI (5 – 11)

- Altri principi di rilievo sono quelli:
  - di ***buona fede*** e di ***tutela dell'affidamento*** (art. 5);
  - di ***solidarietà e di sussidiarietà orizzontale*** (art. 6 che disciplina anche i rapporti con egli enti del Terzo settore);
  - di ***auto-organizzazione amministrativa*** (art. 7);
  - di ***autonomia negoziale*** (art. 8, che stabilische anche il "Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito");
  - di ***conservazione dell'equilibrio contrattuale*** (art. 9);
  - di ***tassatività delle cause di esclusione*** e di massima partecipazione (art. 10, che però prevede la possibilità di introdurre requisiti speciali ulteriori purché proporzionati all'appalto);
  - di ***applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore*** (art. 11).

LA RINEGOZIAZIONE (9)

- Il **principio di *"conservazione dell'equilibrio contrattuale"*** intentarvene se **sopravvengono circostanze**
  - ***straordinarie e imprevedibili***,
  - ***estranee alla normale alea***,
  - ***all'ordinaria fluttuazione*** economica,
  - ***al rischio*** di mercato,
  - ***tali da alterare*** in modo rilevante ***l'equilibrio originario del contratto***,
- la **parte ha diritto alla rinegoziazione**, a valere
  - sulle somme del ***quadro economico*** dell'intervento (imprevisti e accantonamenti),
  - sul ***ribasso d'asta*** (se necessario).

Le SA favoriscono ***clausole di rinegoziazione,*** *specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata o contesto economico al rischio delle interferenze da sopravvenienze.*

LA DIGITALIZZAZIONE (19-36)

- Viene dedicata, un'intera parte del codice dei contratti alla digitalizzazione, stabilendo
  - i **principi** e i **diritti digitali dalla progettazione all'esecuzione**,
  - la **creazione di un'identità digitale delle imprese** (v. Anagrafe dell'Operatore Economico e Fascicolo Virtuale Dell'operatore Economico), **interamente gestita dall'ANAC** (v. Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), che certificherà l'**idoneità delle piattaforme di approvvigionamento digitale**.

A favore dell'OE sono stabiliti i principi di ***conoscibilità e com-prensibilità, non esclusività della decisione algoritmica*** *e non discriminazione algoritmica a fronte della automazione dei processi (intelligenza artificiale)*

Tutte le SA utilizzano le ***piattaforme dell'ecosistema nazionale di e-procurement****, dando* ***evidenza*** *online anche dei* ***soggetti invitati alle procedure negoziate****.*

ECOSISTEMA DI E-PROCUREMENT (22)

- Le **gare transitano** attraverso le **piattaforme abilitate**, consentono:
  a) acquisizione o redazione degli **atti in formato nativo digitale**;
  b) trasmissione di **dati e documenti alla BDNCP**, ove vengono **pubblicati bandi ed avvisi**, a livello nazionale (oltre che sul sito istituzionale della SA) **senza oneri per gli OE** (85.5);
  c) **accesso elettronico** alla documentazione di gara;
  d) **presentazione del DGUE** (digitale) e **interoperabilità con FVOE**
  e) la **presentazione delle offerte**;
  f) l'apertura e la conservazione del fascicolo digitale di gara;
  g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti ;
  h) la gestione delle garanzie.

Ciò consente la massima trasparenza, dando evidenza, v. ad es.elenco soggetti invitati alle procedure negoziate.

LA VOLONTÀ DELLA P.A. È PREORDINATA AL CONSEGUIMENTO DI UN INTERESSE PUBBLICO

- **L'ordinamento presta attenzione alla formazione della VOLONTA' negoziale dell'ente pubblico, disciplinata dal diritto amministrativo, articolando in distinte fasi procedimentali ciò che nel privato resta confinato nel foro interno dell'individuo**

REGOLE COMUNI PER TUTTI I CONTRATTI

- **Forma scritta**
- **Divieto di rinnovo**
- **Divieto di cause di prelazione**
- **Divieto (tendenziale) di cessione del contratto**
- **Regime delle spese e degli oneri (non a carico dello Stato)**

CONTRATTI AD EVIDENZA PUBBLICA

L'**evidenza pubblica** è la procedura principale e necessaria con la quale la pubblica amministrazione svolge la sua attività negoziale nell'individuazione di un contraente per il reperimento sul libero mercato di forniture, servizi e opere.

SCELTA DEL TIPO DI CONTRATTO E DEL CONTRAENTE	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO
❑ Fase Procedimentale		❑ Fase privatistica
❑ Disciplinata dal Diritto Amministrativo (rispetto del principio di legalità)		❑ Disciplinata dal diritto privato e dal contratto (salvo eccezioni)
❑ Vale la legge 241/90 e ss.m.ii		
❑ Non c'è rapporto paritario con la PA		❑ Rapporto paritario tra PA e contraente
❑ Si producono atti amministrativi (bando di gara, aggiudicazione, dispositivi impegno spesa, ecc)		❑ Si producono atti bilaterali con accordo delle parti (contratto e sue varianti)
❑ In caso di controversie le parti si rivolgono al Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)		❑ In caso di controversia le parti si rivolgono al Giudice Ordinario (Tribunale e Corte d'appello)

IL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- **Ha natura di azione amministrativa, di diritto pubblico**
- **In quanto azione amministrativa, ad essa si applicano le disposizioni della l. n. 241/90**
- **Esiste una pluralità di procedimenti (amministrativi) di scelta del contraente**

LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA GLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CON L'AUTONOMIA SCOLASTICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO in quanto rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale per porre in essere il programma annuale;

- In alcuni casi il dirigente può delegare per lo svolgimento delle attività negoziali il direttore dei servizi generali ed amministrativi o uno dei suoi collaboratori.
- Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è competente all'attività negoziale delle minute spese.
- Il dirigente scolastico si avvale dell'attività istruttoria del direttore dei servizi generali ed amministrativi nell'attuazione dell'attività negoziale.
- Il dirigente scolastico può utilizzare esperti esterni all'istituzione scolastica, nel caso in cui in questa non ci siano risorse umane, che abbiano competenze professionali specifiche indispensabili per lo svolgimento di particolari attività negoziali.

LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA GLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il consiglio d'istituto invece, una volta approvato il programma annuale non ha più competenze gestionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 45 del regolamento di contabilità ed in particolare:

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) *alla costituzione o compartecipazione ad associazioni* o fondazioni;
c) *all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;*
d) *all'accensione di mutui e in genere ai contratti di* durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
e) *all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione* di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) *all'adesione a reti di scuole e consorzi;*
g) *all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno* e dei diritti di proprietà industriale;
h) *alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad* iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i) *alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e* del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) *all'acquisto di immobili, che può essere effettuato* esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

- In questi casi l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. In tali casi, il D.S. non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

La ripartizione delle competenze fra gli organi delle istituzioni scolastiche

- Nei casi summenzionati, l'attività negoziale del dirigente scolastico è soggetta alla deliberazione del consiglio d'istituto, in questi casi il dirigente scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non prima autorizzato dal consiglio d'istituto, in tutti gli altri casi il dirigente ha soltanto l'obbligo di perseguire l'interesse dell'istituzione scolastica.
- Al consiglio d'istituto spetta inoltre, di deliberare in merito al criterio e ai limiti dello svolgimento dell'attività negoziale del dirigente scolastico su particolari attività negoziali quali:
  a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
  b) *contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata* la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
  c) *contratti di locazione di immobili;*
  d) *utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali,* beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
  e) *convenzioni relative a prestazioni del personale* della scuola e degli alunni per conto terzi;
  f) *alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio* di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
  g) *acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
  h) *contratti di prestazione d'opera con esperti per* particolari attività ed insegnamenti;
  i) *partecipazione a progetti internazionali;*
  j) *j) determinazione della consistenza massima e dei limiti* di importo del fondo economale di cui all'articolo 21

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

Il nuovo Codice ridisegna la portata e la figura del RUP, che diventa un responsabile "di progetto" (o di "intervento") e non di "procedimento" (si è preso atto che il riferimento alla legge n. 241 del 1990 non appare pienamente conferente): infatti, si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP.

Prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare:

- un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
- un responsabile per la fase di affidamento.

Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica.

In caso di nomina dei responsabili di fase rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.

- Si introduce, quindi, un principio di **"responsabilità per fasi".**

Il Ruolo del RUP nel nuovo codice dei contratti (art. 15)

- La **nomina di RUP non può essere rifiutata**.
- In mancanza dell'indicazione del nominativo nel bando o nell'avviso di indizione di gara, è proprio il responsabile dell'unità organizzativa a ricoprire le funzioni del RUP.
- La vera novità sta nel fatto che il RUP ha la facoltà di richiedere la nomina di:
  1. un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione;
  2. un responsabile di procedimento per l'affidamento.
- Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di **supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP**.

Il Ruolo del RUP nel nuovo codice dei contratti (art. 15)

- Quali sono i **compiti del RUP** secondo il nuovo codice appalti?
- Il RUP ha il compito di assicurare il completamento dell'intervento pubblico, tenendo sotto controllo i termini previsti e gli obiettivi da raggiungere. Anche qui nessuna novità di rilievo.
- L'art. 15 al comma 6 indica la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una **struttura di supporto al RUP**. Possono essere destinate risorse finanziarie non superiori all'1 % dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
- **Formazione specifica del RUP**
- Contestualmente all'adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici, la stazione appaltante deve adottare il **piano di formazione specialistica** per il proprio personale.
- Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva.
- Al riguardo è fondamentale prevedere anche una specifica formazione in ottica BIM.

Il Ruolo del RUP nel nuovo codice dei contratti (art. 15)

- Come previsto dal comma 8, negli appalti con la formula del general contractor e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti ad essi collegati.
- Allegato I.2 al codice: regolamento sul RUP
- Il nuovo codice prevede una serie di allegati ti tipo regolamentare (fonte di diritto secondaria rispetto alla fonte primaria, costituita dal codice stesso).
- L'allegato I.2 contiene tutte le attività che devono essere svolte dal RUP.

COMPITI SPECIFICI DEL RUP PER LA FASE DELL'AFFIDAMENTO

- Il RUP:
  - formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
  - accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
  - propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  - propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
  - svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
  - accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
  - decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
  - richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
  - promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
  - provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
  - è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

I COMPITI DEL RUP

- **per la fase dell'affidamento.**
- 1. Il RUP:
  a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
  b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
  c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
  d) dispone le esclusioni dalle gare;
  e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
  f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
  g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.
- 2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

- 1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
- 2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
  - a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
  - b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

IL RUP NELLA SCUOLA

- Partendo dal presupposto che è il dirigente scolastico il legale rappresentante dell'ente e il titolare delle attività negoziali, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D. I. 28 agosto 2018 , n. 129.
- Inoltre, prendendo in considerazione quanto affermato dalle Linee Guida n. 3: "*Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*".
- Alla luce delle norme sopra richiamate deve essere chiara e pacifica la piena ed automatica corrispondenza della qualità del RUP, per tutte le attività negoziali dell'istituto, nella figura del dirigente scolastico, unica figura dirigenziale presente nonché figura di vertice dell'ente.
- Alla luce di quanto indicato dalla normativa, il dirigente può delegare le relative competenze del RUP al DSGA, quale organo che sovraintende ai servizi generali e amministrativi dell'istituto.
- Attenzione però: la nomina deve risultare da apposito atto scritto, che specifichi le motivazioni sottese alla delega e fornisca gli strumenti necessari per il corretto esercizio dei compiti.
- Ed inoltre, non è ammissibile alcuna delega generale per tutte le attività negoziali, come avviene in modo errato in alcune realtà scolastiche. Tale eventuale nomina sarà sicuramente nulla, dunque priva di efficacia.
- Si rappresenta da ultimo che, l'eventuale nomina alla singola attività negoziale, validamente formulata, non potrà essere rifiutata dal dipendente.
- E' da escludersi che le funzioni di RUP possano esser conferite **ad un soggetto estraneo alla p.a.,** attesa la chiarezza e nettezza dell'art. 271 del Regolamento generale, alla luce del quale "*il Responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice.*

COSA NEGOZIARE?

- Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, **hanno piena autonomia negoziale**, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti **(D.M. 129/2018 Art. 43)**
- Per cui nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche **possono stipulare convenzioni e contratti**, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative.
  E' fatto **divieto, tuttavia, alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola**.

COME NEGOZIARE?

La procedura ordinaria di contrattazione prevista dal codice dei contratti e dal regolamento di contabilità (D.I. 129/2018 Art. 45) prevede che la scelta del contraente avvenga:

- Per l'acquisto di beni e servizi il cui valore complessivo non superi 10.000 Euro attraverso l'affidamento diretto;
- Viceversa per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di **EURO 10.000 E FINO A 140.000,00 SPETTA AL CDI DETERMINARE I CRITERI E I LIMITI SU COME PROCEDERE NELLE SCELTA DEL CONTRENTE**

Occorre inoltre sempre tener sempre presenti le norme generali stabilite dal Codice dei contratti (*D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*) vediamo cosa dispone il codice al riguardo

LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

- Il d.lgs 50/2016 prevedeva una procedura ben individuata da parte delle stazioni appaltanti per la scelta del contraente ed in particolare attraverso una serie di fasi che si svolgono nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal nuovo codice dei contratti e dalle altre norme vigenti (art. 32 d.lgs 50/2016). Le fasi vengono qui di seguito meglio descritte
  - **Provvedimento a contrattare.**
  - **Avvio della procedura.**
  - **Presentazione dell'offerta e sua validità.**
  - **Proposta di Aggiudicazione.**
  - **Verifica del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva.**
  - **L'aggiudicazione definitiva diventa efficace**
  - **Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva – inizio del decorso del termine entro il quale è vietato stipulare il contratto (stand steel).**
  - **Decorso termini per la stipulazione.**
  - **Stipulazione del contratto**

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- La “procedura di evidenza pubblica”, così come delineata dagli schemi allegati al nuovo codice è la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento al fine di giungere alla stipula di un **contratto di diritto privato**.
- In merito, L’articolo 17 dello schema di nuovo codice intende soppiantare le disposizioni contenute nell’articolo 32 del d.lgs 50/2016, cercando di fare un po’ di ordine.
- Analizziamo adesso le fasi, come descritte dall’articolo 17 del codice.

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Decisione o determina a contrarre**
- Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del nuovo codice dei contratti, "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*".
- I contenuti minimi del provvedimento a contrattare sono:
  1. gli elementi essenziali del contratto,
  2. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Decisione o determina a contrarre**
- Ai sensi dell'articolo 1325 del codice civile "*I requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità*".
- Gli elementi essenziali, quindi, da evidenziare sono:
  - l'accordo: l'indicazione che si tratta di un atto di prestazione di mutuo consenso finalizzato all'esecuzione di un lavoro, una fornitura, un servizio, comprendente prestazioni e controprestazioni. Tipicamente, la prestazione dell'operatore economico è un eseguire, un fornire un prestare servizi; quella della stazione appaltante pagare il prezzo connesso.
  - la causa: nell'ordinamento civile è la giustificazione economico-sociale che sorregge la legittimità dell'accordo tra le parti. Nel caso di contratti pubblici si tratta, piuttosto, dell'interesse pubblico che viene perseguito, da dimostrare anche con riferimento alla scelta di procedere con un affidamento a terzi, invece che avvalendosi direttamente delle risorse dell'ente;
  - l'oggetto: consiste nella chiara specificazione della prestazione richiesta;
  - la forma: non può che essere quella scritta, richiesta da una giurisprudenza granitica per ogni affidamento che abbia come parte la pubblica amministrazione.

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Affidamenti diretti.**
- Il comma 2 dell'articolo 17, rimanendo sul tema del provvedimento a contrattare, stabilisce che "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni della scelta di quest'ultimo, l'oggetto dell'affidamento e l'importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali*".
- La norma non parla più espressamente della determinazione a contrattare in forma semplificata, introdotta nel 2017 ed ancora presente nell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, ma, nella sostanza, pur non menzionandola, la conferma.

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Termini di conclusione**

- Il comma 3 dell'articolo 17 riprende l'idea, obiettivamente poco comprensibile, contenuta negli articoli 1 e 2 del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, di fissare termini precisi per la durata delle procedure è contenuta nell'allegato I.3, che ha matura regolamentare e quindi può essere modificato o integrato con questa fonte normativa, più duttile di quella legislativa. La norma è applicabile sia alle stazioni appaltanti che agli enti concedenti. La fissazione di un termine generale di conclusione delle procedure di gara potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità con riguardo alla sfera di autonomia delle Regioni, che possono essere superati ove si consideri che tale previsione attiene alla materia della tutela della concorrenza: la certezza dei tempi di svolgimento delle procedure di appalto favorisce infatti la maggiore partecipazione. Conseguenza del superamento del termine è la formazione di un silenzio inadempimento da parte della stazione appaltante, che legittima gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Termini di conclusione**

- I termini previsti nell'ALLEGATO I.3 si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

  - procedura aperta: nove mesi;
  - procedura ristretta: dieci mesi;
  - procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
  - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
  - dialogo competitivo: sette mesi;
  - partenariato per l'innovazione: nove mesi.

- I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

  - procedura aperta: cinque mesi;
  - procedura ristretta: sei mesi;
  - procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
  - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

- I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Offerte e loro efficacia nel tempo**
- Il comma 4 dispone che "*Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine*".
- Pertanto, l'offerta, unica per ciascun operatore economico a pena di esclusione, resta valida e vincolante per chi l'ha presentata per 180 giorni, decorrenti dal giorno disposto dal bando o dalla lettera di invito come termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- In termini generali, dunque, le gare dovrebbero concludersi e i contratti essere sottoscritti entro il lasso di tempo di efficacia e vincolatività dell'offerta.
- Tuttavia, le stazioni appaltanti, così come il soggetto che cura l'affidamento di una concessione, hanno la facoltà di chiedere ai partecipanti alla gara il differimento del termine, ovviamente sulla base di ragioni da esplicitare, connesse all'andamento effettivo della procedura, allo scopo di evitare contenziosi inopportuni, dovuto a preventivabili sforamenti.

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione**
- Il comma 5 disciplina la conclusine delle operazioni di gara: "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*".
- La norma chiarisce in modo un po' più fluido l'iter delle operazioni di gara:
    - acquisizione delle offerte;
    - verifica dei requisiti di ammissione e della documentazione amministrativa;
    - valutazione delle offerte (documentazione tecnica e/o ribassi, a seconda del criterio di gara);
    - verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta risultata migliore ed eventualmente di quelle seguenti;
    - formazione della graduatoria finale;
    - formulazione della proposta di aggiudicazione, che ben può consistere nell'ultimo verbale delle operazioni della commissione o del seggio di gara, completata da un'apposita formula di approvazione della proposta e remissione all'autorità competente per le verifiche successive finalizzate all'aggiudicazione;
    - esame della proposta ai fini della verifica della legittimità e della conformità della procedura di gara all'interesse pubblico, quale istruttoria fase istruttoria dell'aggiudicazione;
    - verifica, a completamento dell'istruttoria per l'aggiudicazione, del possesso da parte dell'operatore economico proposto come aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;
    - adozione del provvedimento di aggiudicazione, che risulta immediatamente efficace.

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- La riformulazione della disciplina della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione chiarisce che quest'ultima deriva da un provvedimento unico; non esiste un provvedimento di approvazione della proposta, distinto da quello dell'aggiudicazione.
- Piuttosto, l'aggiudicazione scaturisce da una fase istruttoria complessa, composta di due distinti momenti ed elementi:
  - la valutazione della legittimità complessiva dell'agire della commissione o seggio di gara;
  - la verifica del possesso dei requisiti che l'operatore economico deve possedere, per poter sottoscrivere il contratto.
- Solo una volta effettuata tale verifica, è possibile adottare il provvedimento di aggiudicazione.
- E' da notare che nel precedente sistema, l'aggiudicazione era successiva alla verifica della legittimità dell'operato della commissione, ma precedente alla verifica dei requisiti, che ne era condizione di efficacia. Col nuovo codice, invece, come visto, la verifica dei requisiti è una componente fondamentale dell'istruttoria e precede l'aggiudicazione, che per questo motivo è immediatamente efficace.

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Natura giuridica dell'aggiudicazione.**
- Il comma 6 conferma che "*L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta*".
- Pertanto, l'aggiudicazione conclude la fase pubblicistica della procedura, consentendo alla PA di sottoscrivere il contratto, unica fonte di costituzione dei rapporti obbligatori tra le parti e, quindi, unica modalità di "accettazione dell'offerta" in senso civilistico.
- Detto con parole più chiare, l'aggiudicazione consolida l'operatore economico risultato al primo posto della graduatoria nella sua posizione giuridica differenziata di interesse qualificato alla sottoscrizione del contratto, ma non fa scaturire alcun effetto obbligatorio: l'offerta non è ancora accettata, sul piano civilistico e negoziale, perché non esiste ancora una prestazione di consenso tra le parti, da esprimere esclusivamente mediante il contratto, unico strumento che, con l'accettazione dell'offerta, cioè del modo col quale l'operatore economico intende adempiere e del prezzo che chiede, consenta di concludere l'accordo avente contenuto patrimoniale tra stazione appaltante ed appaltatore.
- Il comma 6 aggiunge che "*L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto*".
- Poiché tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione può intercorrere il tempo necessario alla definizione del subprocedimento necessario all'ufficiale rogante per formare il contratto, acquisire la necessaria documentazione e verificare quali imposte siano dovute, la legge intende impedire all'operatore economico di modificare le condizioni da esso proposte con l'offerta, che, quindi, è irrevocabile e immodificabile fino al termine stabilito dalle norme di gara entro il quale sottoscrivere il contratto.

LA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- **Stipulazione del contratto.**
- Ai sensi del comma 7, "*Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18*".
- L'incipit del comma è un residuo del passato, quando l'efficacia dell'aggiudicazione era condizionata alla verifica dei requisiti.
- Abbiamo visto prima che, invece, nel nuovo sistema l'aggiudicazione è immediatamente efficace e, quindi, sin dalla sua adozione si passa alla fase di stipulazione del contratto prevista dall'art. 18
- Il comma 2 dell'articolo 18 del nuovo codice dispone che "*Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:*
  - *per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55;*
  - *nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;*
  - *nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto*".

EFFICACIA E FORMA DEL CONTRATTO

- all'articolo 17, comma 5, stabilisce che "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente* ***dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace***".
- Così come previsto dall'art. 18 del nuovo codice dei contratti Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, lettera b), in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

- L'art. 37 del nuovo codice dei contratti approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/12/2022 Al **comma 1** si introduce una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (nel vigente codice dei contratti aveva durata biennale) in modo da allineare l'orizzonte temporale della programmazione degli acquisiti a quella dei lavori nonché degli atti di programmazione economico-finanziaria (DUP e bilancio di previsione). Viene, inoltre, inserito un riferimento ai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, tenuto conto dello stretto collegamento tra programmazione gestionale (acquisti, lavori) e programmazione finanziaria alla luce della necessità di stanziamento delle risorse a bilancio (che ha natura autorizzatoria della spesa). L'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, che disciplina il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, individua nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e nella verifica della possibile evoluzione della gestione dell'ente due fondamentali presupposti per assicurare che la programmazione dei lavori e degli acquisti sia funzionale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale. Sotto tale profilo, si registra piena coerenza con il principio, già postulato nel vigente codice dei contratti, che prescrive di identificare, quale condizione per l'approvazione, i mezzi finanziari destinati alla copertura dei lavori inseriti nell'elenco annuale.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

- **comma 2** è ispirato ad una finalità di semplificazione e prevede l'obbligo di inserimento nel programma triennale solo per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro. È previsto l'inserimento nel piano triennale anche dei lavori superiori a 1 milione di euro previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale previa approvazione del documento di indirizzo della progettazione. L'obbligo di redazione di siffatto documento viene escluso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di qualunque importo, per i quali la redazione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.

- Il **comma 3** introduce, analogamente al comma 2, anche per la programmazione degli acquisti di beni e servizi, una soglia minima ai fini dell'obbligo di inserimento nella programmazione triennale (140.000 euro).

- Il **comma 4** prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti di programmazione sul profilo del committente e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

- Il **comma 5** esclude dall'ambito di applicazione la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

- Il **comma 6** rinvia all'allegato I.5 al codice per la disciplina di dettaglio degli schemi tipo, degli ordini di priorità degli interventi e della specificazione delle fonti di finanziamento. Tale allegato riprende il contenuto del vigente d.m. 14/2018, senza variazioni particolarmente rilevanti salvi gli adattamenti alle nuove terminologie e ai nuovi istituti introdotti dal nuovo codice (p.es. programmazione triennale anziché biennale) e quelli imposti dalla "riscrittura" in modo più organico e razionale dell'articolo 37 del nuovo codice rispetto al vigente art. 21 del d.lgs. n. 50/2016.

- Il **comma 7** specifica che l'allegato può essere modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze, previo parere del CIPESS, d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. .

LA PROGETTAZIONE (41 E 42)

- Sono previsti **principi ispiratori**:
  - quello il ***risultato***, (conclusione dei contratti e la realizzazione dei lavori in tempi rapidi), ma anche
  - ***efficientamento energetico***, minimizzazione delle risorse materiali non rinnovabili, ***sostenibilità*** economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, ***contrasto consumo del suolo*** nonché ***recupero, riuso*** e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
- e **solo due livelli** di progettazione:
  - il **progetto di fattibilità tecnico-economica**;
  - il **progetto esecutivo**.
- **Viene meno il progetto definitivo**.

Confermata la validazione del progetto posto a base di gara, che riporta gli esiti della verifica ed è sottoscritta dal RUP (v. Archivio informatico nazionale delle OOPP del MIMS)

DELL'APPALTO
(LIBRO SECONDO)

LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 14)

- **NEI CONTRATTI PUBBLICI SONO PREVISTI DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE SE IL VALORE DEI CONTRATTI PUBBLICI NON SUPERA DETERMIATI IMPORTI (ART 35). GLI IMPORTI VENGONO STABILITI DIRETTAMENTE A LIVELLO COMUNITARIO SONO A PARTIRE DAL 1/1/2022 SONO, al netto IVA, pari o superiore a:**
- **euro 5.382.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- **euro 140.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- **euro 215.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- **euro 750.000** (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

PROCEDURE SELETTIVE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI

D.Lgs. 36/2023	D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 163/2006	L. 109/1994
Procedure Aperte (art. 71)	Procedure Aperte (art. 60)	Procedure Aperte (art. 55)	Pubblico Incanto (art. 20)
Procedure Ristrette (art. 72)	Procedure Ristrette (art. 61)	Procedure Ristrette (art. 55)	Licitazione Privata (art. 23)
Procedure Negoziate (art. 73)	Procedure Negoziate (artt. 62 - 63)	Procedure Negoziate (artt. 56 - 57)	Trattativa Privata (art. 24)
Dialogo Competitivo (art. 74)	Dialogo Competitivo (art.64)	Dialogo Competitivo (art. 58)	

PROCEDURE SELETTIVE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Tipo	Tipologia di invito	Rivolto a	Termine minimo
Procedura aperta	Bando di gara	qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara	30 giorni , termine che può essere ridotto a 15 giorni solo per ragioni di urgenza, specificamente motivate (art. 71);
Procedura ristretta	Bando di gara Lettera di invito	qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione	30 giorni domanda di partecipazione 30 giorni offerta
Procedura negoziata	Lettera di invito	Soggetti scelti dall'amministrazione il Codice limita l'utilizzo di tale procedura ad ipotesi ben definite (art. 76).	10 giorni
Dialogo competitivo	Bando di gara	qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare	30 giorni

I "CRITERI" DI GARA

- I "criteri" di gara sono le modalità con le quali viene selezionato il contraente. Il Codice (**Art. 108 del d.lgs. 36/2023** ne individua essenzialmente due:
  - l'offerta economicamente più vantaggiosa, che individua elementi combinati di qualità e prezzo;
  - Il prezzo più basso;
- Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita' di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

L'AFFIDAMENTO DIRETTO

- L'Art. 50 del D. Lgs n. 31 Marzo 2023, n. 36, evidenzia che:"[…] *anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante* […]".
- L'affidamento diretto (ovvero l'assegnazione ad un unico fornitore senza alcuna gara) è previsto nel nuovo codice**.**
- ***Le linee guida dell'Anac mettono molto in evidenza che le procedure vengano fatta nel rispetto dei seguenti principi:***
  a) al principio di economicità;
  b) al principio di efficacia;
  c) al principio di tempestività;
  d) al principio di correttezza;
  e) al principio di libera concorrenza;
  f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento;
  g) al principio di trasparenza e pubblicità;
  h) al principio di proporzionalità;
  i) al principio di rotazione.

DIFFERENZE TRA AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE

- Bisogna distinguere gli strumenti di:
  - scelta;
  - consultazione;
  - negoziazione.
- Nell'affidamento diretto, è la scelta dell'operatore (o degli operatori) da consultare l'elemento più delicato; ma, del resto, altrettanto problematica è la scelta anche del ristretto numero di operatori da invitare nel caso delle procedure negoziate quando il codice richiede un numero minimo da consultare.
- Ai fini della scelta, come indicano le Linee Guida Anac n. 4, l'amministrazione "***può*** *ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni*".
- l'Anac prevede nelle linee guida che la richiesta di più preventivi è una buona pratica ma "consultazione" degli operatori economici e successiva "negoziazione" sono altra cosa.
- La "consultazione", allora, altro non è se non un contatto tra PA ed operatori economici, volto solo a verificare la disponibilità di questi a negoziare.
- Per "negoziazione" si intende in base all'articolo 1337 del codice civile lo svolgimento delle trattative finalizzate alla formazione del contratto di cui parla il codice.

LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 1/4/2023

- Con il decreto legislativo in oggetto sono adottate stabilmente le soglie previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto "semplificazioni COVID-19" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Viene inoltre stabilito il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.
- L'articolo 50 dello schema (rubricato: procedure per l'affidamento) richiama le procedure utilizzabili nel sottosoglia –, con un "fermo restando" per quanto viene disposto in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
- Le lettere a) e b) del primo comma declina l'affidamento diretto "puro" ovvero l'affidamento (già previsto anche nel DL 76/2020) che può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici.
- L'affidamento diretto "puro" può essere utilizzato per lavori infra 150mila euro (come nell'odierno regime emergenziale) e per beni/servizi infra 140mila euro (oggi 139 mila euro con l'articolo 1, comma 1, lett. a) del DL 76/2020).

PROCEDURE DI GARA SOTTO SOGLIA (48 E SS)

- L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolge nel rispetto:
  - dei **principi generali** (di cui al Libro I, Parti I);
  - del **principio di rotazione degli affidamenti** (non più degli inviti come nel d.lgs. 50/2016), motivo per cui:

    «***è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi***».

Quando, per uno dei contratti «sotto soglia Ue», la SA accerti l'esistenza di un ***interesse transfrontaliero*** *certo, segue le procedure ordinarie*

ECCEZIONI ALLA ROTAZIONE (49)

- LA SA può:
  - **ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico,** onde limitare il divieto di riaffidamento/aggiudicazione con riferimento a ciascuna fascia,
  - **motivare,** con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il **reinvito o** il **riaffido** (diretto) dell'OE uscente;
  - **NON applicare il principio** di rotazione quando:
    - l'***indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti*** al numero di OE in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata,
    - per gli ***affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro***.

PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI (50)

- All'art. 50 della bozza di nuovo codice è previsto per il lavori:

Affidamento diretto per lavori di importo ***inferiore a 150.000 euro***

Negoziata senza bando e con consultazione di **almeno 5 OE**, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e ***inferiore a un milione di euro***

Negoziata senza bando e con consultazione di **almeno 10 OE**, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ***fino alle soglie UE***, salva la possibilità di ricorrere alle **procedure aperte previa adeguata motivazione**

Affidamento sopra soglia di norma con procedure ordinarie

PROCEDURE SERVIZI E FORNITURE (50)

- All'art. 50 della bozza di nuovo codice è previsto per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

Affidamento diretto, per prestazioni di importo inferiore a 140.000 euro

Negoziata senza bando e consultazione di **almeno 5 OE**, prestazioni di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie UE

Affidamento sopra soglia di norma con procedura aperta

ELENCHI E INDAGINI DI MERCATO

- Per le negoziate viene:
  - confermato l'**utilizzo di elenchi e indagini di mercato** (gestiti con le modalità previste nell'Allegato XI) per la selezione degli operatori da invitare o a cui affidare la prestazione (anche per l'affidamento diretto);
  - stabilito che le SA procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso**.

Le SA **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e motivate (50)

Le **imprese pubbliche** applicano i propri *regolamenti*

Rimozione Stand still contratti sottosoglia

- Fondamentale risulta la rimozione, per tutti gli affidamenti sottosoglia, del cd stand still (termine dilatorio di 35 giorni per la conclusione del contratto) rafforzato dalla possibilità di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, da concludersi comunque entro 30 giorni anche mediante corrispondenza (PEC o altri sistemi elettronici di recapito).

MASSIMO RIBASSO OD OEPV (50 - 55)

- Ribadendo la L. 120/2020 viene previsto la possibilità
  - di **ricorrere indifferentemente aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'OEPV o al massimo ribasso**, con obbligo, quest'ultimo caso, di **esclusione automatica** se il numero delle offerte sia pari o superiore **a 5** e non vi sia interesse transfrontaliero certo, a scelta della S.A. (50.4)
  - di **non richiedere la garanzia "provvisoria" salvo particolari esigenze**, che ne giustifichino la richiesta, da indicare nei documenti di gara. In casi debitamente motivati, è facoltà della S.A. non richiedere la garanzia definitiva (53);
  - non si applica lo «*stand still period*» di 35 gg (55.2).

Sotto i € 40K, gli OE attestano con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (52)

CLAUSOLE SOCIALI (57)

- Seguendo la legge delega n. 78/2022 la bozza di Codice prevede tre tipologie di clausole sociali:
  1. ***stabilità occupazionale*** del personale impiegato (57);
  2. ***applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore*** (57);
  3. promozione di meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le **pari opportunità generazionali**, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (61).

Le SA possono riservare procedure di appalto o di riservarne l'esecuzione a OE e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate

REVISIONE DEI PREZZI (60)

- Viene introdotto l'**obbligo di inserire nei documenti di gara della clausola di revisione dei prezzi**, che opera al verificarsi di specifiche condizioni oggettive, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che comportino una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, **in aumento o in diminuzione, superiore ad una certa percentuale** (non ancora definita) dell'importo complessivo **e operano per una certa percentuale** (non ancora definita) della variazione stessa.
- Tra le condizioni oggettive, rientra la variazione del costo derivante dal rinnovo dei CCNL.

Per il funzionamento del meccanismo revisionale è prevista la definizione di appositi indici sintetici di revisione prezzi, secondo modalità che saranno definite in Allegato.

RAPPORTO DEL CODICE DEI CONTRATTI CON IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ D.I. 129/2018

- L'art. 46 del nuovo regolamento di contabilità stabilisce "Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa.

Soglia di spesa IVA esclusa	Procedura	Attori coinvolti	Riferimento normativo
Fino a 10.000 €	***Affidamento diretto*** Procedura negoziata Procedura ristretta	**DS**, che può decidere eventualmente di attivare Procedure negoziate/ristrette	Codice dei contratti DI 129/2018 Art. 44
Fra 10.000 € e 140.000 €	Affidamento diretto Procedura negoziata Procedura ristretta	- Consiglio attraverso deliberazione di un **Regolamento acquisti** - DS decide in base al regolamento approvato dal CDI	Codice dei contratti senza tener conto del decreto Semplificazioni e del decreto Semplificazione bis DI 129/2018 Artt. 44 e
Oltre i 140.000 €	Procedure previste dal codice dei contratti	-Consiglio con deliberazione per ogni acquisto - DS Attuazione Delibera	Codice dei contratti DI 129/2018 Artt. 44 e 45 comma 1

A CURA DOTT. MARIA ROSARIA TOSIANI

CONTROLLI DA EFFETTUARE PER LE DITTE E NUOVO CODICE CONTRATTI

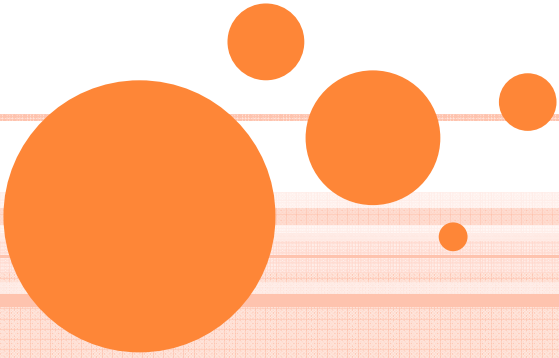

VERIFICA DEI REQUISITI

- L'attività di **verifica dei requisiti** di partecipazione nei confronti dei concorrenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituisce attività fondamentale per le stazioni appaltanti **sia in fase di aggiudicazione sia in fase esecutiva**.
- Come noto, l'art. 32 comma 7 del **D.lgs. n. 50/2016**, c.d. **Codice dei contratti pubblici**, stabilisce che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, con riferimento sia a quelli di carattere generale (previsti dall'art. 80 del Codice), sia a quelli di carattere speciale.

ARTICOLO 52. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (94-98)

- La disciplina relativa alle cause di esclusione viene suddivisa in 4/5 disposizioni:
  - art. 94 - ***cause di esclusione automatica***;
  - art. 95 - ***cause di esclusione facoltative e disposizioni comuni***;
  - art. 96 - ***disciplina dell'esclusione***;
  - art. 97 - ***degli partecipanti*** ad RTI;
  - art. 98 - ***illecito professionale*** recante l'elencazione delle fattispecie costituenti illecito professionale. Allegato XXVIII **sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali [?]**, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi

Nei settori speciali si consente agli enti aggiudicatori di stabilire preventivamente quali condotte costituiscono ***gravi illeciti professionali*** *(169)*

ARTICOLO 94. CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

- È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 79
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (94)

- L'**esclusione automatica in presenza di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate di** (94.6) **riproduce, quasi, il contenuto dell'attuale art. 80, co. 4, salvo che per il concetto di "gravità"** della violazione (attualmente coincidente con il mancato pagamento di imposte o tasse di ammontare non inferiore a 5000 euro), **rinvia all'Allegato XXVII** il cui testo non è però presente nella bozza del 20 ottobre 2022.
- La **stessa criticità riguarda le "*gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale*",** che, nell'attuale formulazione dell'art. 80 comma 4, sono quelle ostative al rilascio del DURC.

*Confermato che **non vi è esclusione** per l'OE che*

- *ha pagato o si è impegnato in modo vincolante a pagare, o*
- *quando il debito sia comunque integralmente estinto anteriormente alla scadenza del termine per l'offerta*

DURATA CAUSA ESCLUSIONE (95)

- Se la **sentenza penale** di della incapacità di **condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria** contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna **produce effetto escludente** dalle procedure d'appalto:
  a) in **perpetuo** (pena accessoria perpetua, v. art. 317-bis cp), salvo che la pena sia dichiarata estinta;
  b) **per 7 anni** (pena accessoria ex art. 317-bis cp), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  c) **per 5 anni** nei casi diversi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

NB: Nell'elencazione dei soggetti apicali da verificare, ***scompare il riferimento ai cessati dalla carica.***

Se la pena principale ha una durata inferiore, la causa escludente ha durata pari alla durata della pena principale.

ARTICOLO 95. CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA

- La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

DURATA CAUSA ESCLUSIONE NON AUTOMATICA

- Le **cause di esclusione non automatica** rilevano:

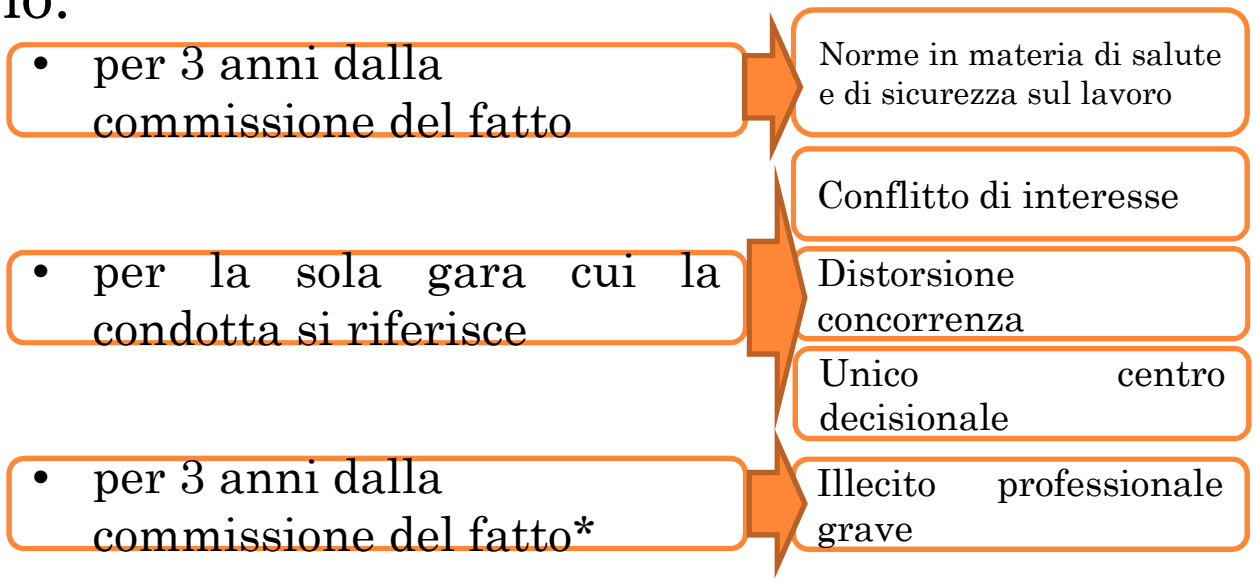

** Salvi i casi di esercizio dell'azione penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale e di provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità*

GRAVE L'ILLECITO PROFESSIONALE (97)

- Riguardo al grave illecito professionale viene stabilito che:
  1. salvo eccezioni, rileva **solo se compiuto dallo stesso OE**;
  2. l'**esclusione è disposta** se: a) sono presenti **elementi sufficienti** ad integrare il grave illecito professionale (elencati al c. 4) ; b) **incide sull'affidabilità** e integrità dell'operatore; c) è supportata da adeguati mezzi di prova;
  3. La **valutazione di gravità** tiene conto: a) del **bene giuridico** e dell'**entità della lesione**; b) del **tempo trascorso** dalla violazione e delle **modifiche nell'organizzazione dell'impresa**; c) delle dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa;
  4. il provvedimento di esclusione **deve essere motivato.**

*Sono in ogni caso rilevanti le **condotte**, la cui **gravità incida** in modo **evidente sulla affidabilità ed integrità** dell'OE, sì da **compromettere l'interesse pubblico***

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO *(DELIBERA ANAC N. 464 DEL 27 LUGLIO 2022)*

FVOE: IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sistemi in uso: **SMART CIG** -**SIMOG - AVCPASS**

SMART CIG: è il sistema informatico per richiedere il CIG "semplificato"(inferiore 40 mila €) non richiede il "perfezionamento"..

SIMOG:(Sistema Informativo Monitoraggio Gare) è il sistema informatico, messo a **disposizione delle S.A**.(Responsabili del procedimento), per la gestione delle gare a partire dalla **predisposizione degli atti di gara fino al collaudo** delle prestazioni erogate dagli operatori economici aggiudicatari. Attraverso tale sistema, le S.A. possono richiedere il CIG(ordinario), perfezionarlo e comunicare le informazioni, previste per legge, sul ciclo di vita dei contratti pubblici al fine di alimentare la BDNCP(art.213 D.lgs 50/16).

FVOE: IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Delibera ANAC numero 464 del 27 luglio 2022 (G.U. Serie Generale n.249 del 24/10/2022)

Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo **81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50** (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Articolo 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

Mediante il FVOE sono effettuati: (procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario).

- **verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti**
- **controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;**
- **controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;**
- **controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti**

AVVIO DEL SISTEMA FVOE

- Il "Fascicolo virtuale dell'operatore economico" o FVOE, è previsto dall'art. 81 d.lgs. 50/2016, il codice appalti, come modificato dall'art. 2, lett. m, della legge delega n. 78/2022.
- Successivamente **dovranno essere implementate sia le funzioni disponibili** (consentendo l'accesso al diretto interessato e alle SOA) **sia la interoperabilità** con i sistemi delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni utili.
- Rispetto all'AVCpass, **consente di accertare anche i requisiti degli OE** che intervengono per **l'esecuzione del contratto**.

*Non diversamente dall'**AVCpass**, che **ricalca in grandi linee**, resta a carico dell'OE la produzione, gara per gara, di **un PASSOE** da inserire nella domanda di partecipazione, che può essere presentato **anche in sede di soccorso istruttorio***

LA DISCIPLINA

- La disciplina del FVOE è contenuta:
  - nella **delibera n. 464 del 27 luglio 2022** (in GUSG n. 249 del 24-10-2022) la (di seguito "delibera") con cui l'ANAC ha sospeso l'operatività del sistema AVCpass e fornito prime indicazioni operative sul nuovo sistema informatico di verifica dei requisiti degli operatori economici;
  - Nella **relazione di accompagnamento** alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022;
  - nei **2 manuali utenti** (MU) del fascicolo virtuale dell'operatore economico e dalla SA

Il nuovo codice all'art. 24, chiarisce che il FVOE reca dati e informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e per l'attestazione (lavori), nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione che l'OE inserisce

FINALITÀ DEI DATI CONTENUTI NEL FVOE (ART. 2)

- Come specificato nella delibera, il FVOE **contiene tutti i dati per la partecipazione** alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP consentendo:
  - la verifica dell'**assenza dei motivi di esclusione** e e **dei requisiti** del concorrente;
  - il **controllo della dichiarazione del subappaltatore** attestante l'assenza dei motivi di esclusione e i requisiti speciali posseduti;
  - il **controllo dei requisiti sugli OE ausiliari**;
  - il controllo in fase di esecuzione del contratto della **permanenza dei requisiti** di cui ai punti precedenti.

Il nuovo modello proposto prevede la disponibilità presso la BDNCP di documenti firmati digitalmente da parte di soggetti autorizzati utili per la comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

FVOE: IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il FVOE consente:

- **stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;**
- **agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;**
- **il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;**
- **il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra**

IL PASSOE DEL CONCORRENTE (ART. 2)

- Sotto il profilo operativo, l'OE (residente e dotato di stabile organizzazione in Italia), riscontrato nei documenti di gara l'utilizzo per la procedura del servizio FVOE, deve **per partecipare alla stessa**:
  1. **accedere** attraverso l'apposito link sul Portale dell'Autorità (v. Servizi ad accesso riservato – FVOE) **registrarsi al sistema**.
  2. **indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento** cui intende partecipare, ottenendo - come avveniva con l'AVCpass - un "PASSOE" (comprendente, se del caso, anche quello dell'ausiliaria) da inserire nella busta della documentazione amministrativa, anche in caso di inversione procedimentale.

Considerato l'obbligo di soccorso istruttorio l'esclusione dalla gara del concorrente nel caso in cui non lo produca nel termine assegnato

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FVOE (ART. 4)

1. Prima della partecipazione, l'OE è tenuto a **selezionare nel sistema FVOE i dati e i documenti, presenti nel fascicolo virtuale**, di cui intendono avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.
2. In gara, **l'ANAC**, attraverso il FVOE, **mette a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione a comprova** dei requisiti dei concorrenti:
   - sia in modo automatico (per quanto già inserito sul sistema e ancora in corso di validità),
   - sia a seguito dell'evasione della richiesta ai competenti Enti certificanti.
3. L'**esito** delle verifiche svolte dalle singole SA **resta disponibile nel FVOE** fino al momento di scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche.

FVOE: IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Art.5 - Documentazione a comprova dei requisiti generali

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice che, in **prima applicazione**, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- **Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;**
- **Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;**
- **Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;**
- **Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);**
- **Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;**
- **Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.**

2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE.

ACCESSO AL FVOE (ART. 3 E 8)

- *L'accesso al sistema FVOE avviene attraverso la verifica delle credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni incaricato, ciò consente l'audit sugli accessi (i cui esiti sono documentati) ed anche di individuare comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica (v. gli alert previsti all'art. 8).*
- *Nelle more della piena integrazione del fascicolo virtuale con il sistema SPID, la delibera ANAC chiarisce che l'accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password, a cui legare una casella di posta elettronica certificata personale. Dall'indicazione di una PEC sono esentati gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (art. 3).*

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (ART. 8)

- È fatto obbligo agli OE e alle SA di **segnalare tempestivamente all'Autorità**:
  - ***ogni variazione dei ruoli dei soggetti***, che sono stati preventivamente autorizzati ad operare sul sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.
  - gli ***incidenti sulla sicurezza*** del FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni). **Tale obbligo è valido anche per le SOA**.
- L'interessato può esercitare i diritti di **accesso ai propri dati** e chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (con PEC, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it).

Il recapito del Responsabile della protezione dei dati è rpd@anticor-ruzione.it. Ulteriori indicazioni sono reperibili nella nuova pagina web dell'ANAC dedicata al FVOE

COME PUBBLICIZZARE?

- **NESSUNA PARTICOLARE FORMA DI PUBBLICITA' E' PREVISTA DAL D.I. 129/2018 SE NON IL FATTO CHE IL DIRIGENTE E' TENUTO A FORNIRE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO:**
- Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione;
- Una **relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente.**
- Tuttavia lo stesso regolamento di contabilità prevede l'esercizio del **diritto di accesso** degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il **rilascio delle copie della documentazione** in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
- ***La normativa che ha seguito la legge 241/90 ha portato ad una sempre più trasparenza della Pubblica Amministrazione soprattutto in tema di procedure compative compreso la nuova normativa sulla trasparenza (d.lgs 33/2013) ed il nuovo codice dei contratti (ar. 29 e 72 d.lgs 50/2016)***

COSA PUBBLICARE E DOVE

- In materia di obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche si è espressa l'ANAC lo scorso aprile, con apposita delibera (Delibera n. 430 del 13/04/2016).
- Con riferimento, in particolare, alle acquisizioni di beni e servizi, è stato affermato che le Istituzioni scolastiche **hanno i seguenti obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"**:
  - Avviso di preinformazione
  - Delibera a contrarre
  - Avvisi, bandi ed inviti
  - Avvisi sui risultati della procedura di affidamento
  - Avvisi sistema di qualificazione
  - Informazioni sulle singole procedure.

COSA PUBBLICARE

- Relativamente ad una gara la pubblicazione dei dati previsti dalle norme di legge prevedono la pubblicazione dei seguenti dati:
  - CIG
  - Struttura proponente
  - Oggetto del bando
  - Procedura di scelta del contraente
  - Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
  - Aggiudicatario
  - Importo di aggiudicazione
  - Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
  - Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
  - Importo delle somme liquidate.
- Inoltre, è richiesta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 29): "*tutti gli atti delle amministrazioni relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; gli atti relativi alle procedure per l'affidamento; il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti speciali; la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione*".

ARTICOLO 20. NUOVO CODICE CONTRATTI

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

I CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI
LAVORO AUTONOMO / SERVIZI

- **Prestatore d'opera**
- *Normativa di riferimento*
  - Art.7 D.Lgs 165/2001
  - Procedura comparativa
  - Circolare PCM 11.3.08 n.2
  - Art.45 D.I. n. 129/2018
  - Delib. C.Conti sez. centr.controllo 10.12.2009 n.24/2009P
- **compie, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio, prevalentemente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione (art.2222 c.c. – lavoro autonomo)**

- **Prestatore di servizi**
- **imprenditore – prevalenza della componente organizzativa e strumentale**
  - Si applicano le norme in materia di appalti
  - Si seleziona la migliore offerta

LAVORO AUTONOMO

Contratto d'opera

Art. 2222 c.c.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, **con lavoro prevalentemente proprio** e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Impresa

Contratto d'appalto

Art. 1655 c.c.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, **con organizzazione dei mezzi necessari** e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE

- Nel rispetto dell'imparzialità dell'amministrazione previsto dall'**Art. 97 della Costituzione Italiana**, il Dirigente scolastico deve mettere in essere un modus operandi che, **attraverso procedure di trasparenza e pubblicità, permettano di confrontare titoli, competenze, esperienze e capacità degli aspiranti agli incarichi**.
- Tale procedura è finalizzata anche a garantire agli studenti la migliore qualità possibile della formazione richiesta.
- In tutti i casi gli esperti, sia esterni che interni all'Amministrazione Scolastica, dovranno essere sempre reclutati in base a procedure di selezione di evidenza pubblica e in base a criteri di qualificazione professionale.
- Il reclutamento degli esperti sarà effettuato sulla base del possesso delle competenze, sia accademiche che professionali previste ed esplicitamente dichiarate.

PREFERENZA PERSONALE INTERNO

- l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 recita "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

NORME PREVISTE DAL D.I. 129/2018

Gli incarichi **devono derivare** per tutte le persone (esterne o interne all'Amministrazione) **dal rispetto dei criteri indicati dagli OOCC della scuola** (D.I. 129/2018, artt. 45), dalla **valutazione comparativa dei curricoli** - che andranno conservati agli atti - e da una **trasparente motivazione delle scelte operate**.

Per **l'individuazione delle risorse umane** (esperti, tutor, Referente valutazione e facilitatore), **devono essere seguite le norme previste dal D.I. 129/2018 art. 45 punto 2)** "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale" .

Art. 45 (Interventi Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

- Omissis… 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
- … omissis h - contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

È POSSIBILE EVITARE LA SELEZIONE?

- **Nella scelta del contraente, non si può non prescindere dall'espletare l'attività istruttoria così come previsto dal d.i. 129/2018 ed al codice dei contratti, infatti in una sentenza del TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 29 settembre 2008 n. 2106 viene evidenziato:**
- **"Indefettibile condizione per l'attribuzione di incarichi di insegnamento è il previo espletamento di una procedura, a sua volta definita con appositi regolamenti.**
- **Carattere ineludibile di siffatta procedura è poi che essa assicuri "la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti". Vengono cioè individuati *due attributi tipici di ogni procedura finalizzata alla scelta di un prestatore di servizi per una p.a.,* ossia la valutazione comparativa, cioè il confronto tra due o più candidati, con i loro requisiti e le loro competenze, da documentare e contestualmente la pubblicità degli atti, cioè, evidentemente, la pubblicazione di un bando o avviso di selezione, con la menzione di termini e modalità di presentazione delle domande, il loro esame contestuale e la redazione di verbali di selezione, motivando i relativi giudizi; con ulteriore pubblicazione degli esiti della selezione stessa. Trattasi del *minimum* cui deve informarsi qualsivoglia procedura concorsuale.**
- **La decisione deve poi dare conto dell'accertamento nei candidati, di "adeguati requisiti" il cui possesso è dalla norma riportata elevato a condizione per il conferimento dell'incarico di docenza in esito alle delineate procedure comparativa pubbliche".**

È POSSIBILE EVITARE LA SELEZIONE?

- **Nella scelta del contraente, non si può non prescindere dall'espletare l'attività istruttoria così come previsto dal d.i. 129/2018 ed al** La circolare n. 2 dell'11/3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "***intuitu personae***" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.
- L'obbligo di vincoli procedimentali mira, evidentemente, a scoraggiare attribuzioni di incarichi *ad personam* ed a favorire una selezione basata sui principi di trasparenza, obiettività e pubblicità (Tali principi sono applicabili a tutte le forme di reclutamento ed attribuzione di incarichi (secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente. V., *ex plurimis*, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 gennaio 2008, n. 382).

ART. 7 COMMA 6 D.LGS 165/2001

Deroghe all'obbligo di ricorrere a procedure comparative:

- casi eccezionali e congruamente motivati
- casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico
- procedura comparativa andata deserta

  Deliberazione della Corte di Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte n. 39/2018
- *Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98*

GIURISPRUDENZA

- Affidare l'Incarico *«in via diretta e fiduciariamente prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria*
  - *Deliberazione Corte di Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2018, n. 39*
- *Prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa*
  - *Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134:*
- **Il ricorso a procedure comparative può essere derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:**
  1. procedura comparativa andata deserta;
  2. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C.Conti,sezcontr.Piemonte,20 giugno 2014 n.122)
  3. interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte dei conti Regione Emilia Romagna Deliberazione n.65/2016)

GIURISPRUDENZA

- **Corte dei Conti Lazio ,sez. giurisd. 22/10/2013 n°703**
  - Nel caso di mancato esperimento di una procedura comparativa si ha illegittimità dell'incarico stesso.
  - Colui che ha conferito l'incarico illegittimo,ha l'onere di risarcire l'erario pubblico per il danno subito.
- **Cons. St., 28 maggio 2010,n. 3405**
  - "l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata"

TIPOLOGIA DI CONTRATTI DA STIPULARE

- Per la disciplina delle collaborazioni esterne e dei contratti d'opera nelle pubbliche amministrazioni il riferimento generale è costituito 2222 e sgg. del Codice Civile
  - Articolo 2222
  - Contratto d' opera
- Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
- Va inoltre tenuto in considerazione l' Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell' Va inoltre tenuto in considerazione l'allegato (artt. 1- Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell'11.03.2008 allegato (artt. 1-9) alla Circolare del 11.03.2008

TIPOLOGIA DI CONTRATTO – DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DAL PUNTO DI VISTA FISCALE	DAL PUNTO DI VISTA DELL'IVA	DAL PUNTO DI VISTA PREVIDENZIALE	ADEMPIMENTI
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE	articoli 53 e 54 del D.P.R. n. 917/1986 TUIR prevedono che: "*Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI*", Riguardo la distinzione tra « abitualità » e « occasionalità » si segnala la risposta fornita dal Ministero delle Finanze ad un quesito formulato dagli esperti de Il Sole 24 Ore del 23 maggio 1987, secondo cui per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo (artisti e professionisti) detta distinzione va ricollegata « alla scelta professionale fatta dal soggetto, indipendentemente dalla frequenza della prestazioni rese, nel senso che l'iscrizione agli albi professionali o il possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività costituisce idoneo presupposto per considerare il soggetto come esercente attività di carattere abituale. ».	determinazione del reddito = compensi – costi inerenti. Applicazione della RITENUTA D'ACCONTO su fattura	il professionista ad emettere regolare fattura, soggetta ad I.V.A. (Art. 1 e 5 del D.P.R. n. 633/1972	**i professionisti si dividono in due categorie**: •Professionisti con una propria **Cassa di previdenza di categoria = addebito 4-2% in fattura**; •Professionisti privi di una Cassa di previdenza, obbligati all'iscrizione presso la **Gestione separata** INPS, come previsto dall'art. 21 c.25, Legge n.335/1995 = addebito INPS 4% IN FATTURA	il committente dovrà provvedere nei termini di legge al versamento della ritenuta d'acconto IRPEF. **Certificazione unica Modello CU entro il 15 Marzo dell'anno successivo con invio telematico.**

TIPOLOGIA DI CONTRATTO – DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DAL PUNTO DI VISTA FISCALE	DAL PUNTO DI VISTA DELL'IVA	DAL PUNTO DI VISTA PREVIDENZIALE	ADEMPIMENTI
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	Nell'ambito dell'ordinamento tributario le attività in questione sono quella produttive dei redditi "diversi" di cui l'art. 67, comma 1, lettera 1 del TUIR., costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Diverso dal lavoro autonomo occasionale sono le "collaborazioni occasionali" previste dalla legge biagi D.Lgs. n. 276/2003 ed abolite con il **D.LGS 85/2015** cosiddetto "***Jobs Act***",	Dal punto di vista fiscale, le attività di lavoro autonomo sono occasionali quando non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione o nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente svolto dallo stesso soggetto. Le attività di lavoro autonomo svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano fiscalmente nella categoria dei redditi **diversi**. Anche i compensi per il **personale scuola** qualora non *sussiste una correlazione tra incarico conferito e qualifica del prestatore d'opera in dipendenza del proprio rapporto di lavoro dipendente* ai sensi e per gli effetti della Circolare INPDAP n. 5 del 3/03/2005, rientrano nelle prestazioni occasionali Per tali rapporti sono previsti ritenuta d'acconto del 20%	La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell'art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)	i **lavoratori autonomi occasionali** qualora il **reddito annuo** derivante da tale attività **superi** il limite di **Euro 5.000** (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003);	**Versamento della ritenuta d'acconto del 20% e l'8,50% di irap da versare entro il 16 del mese successivo alla liquidazione con mod.F24 EP** **Certificazione unica Modello CU entro il mese di 15 Marzo dell'anno successivo e trasmissione telematica** **Se supera i 5,000.00 euro anche dichairazione UNIEMENS.**